



Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cremona

Proc. n. 2766/2007 C.d.S.– Area III Dep. 1

30 agosto 2007

Allegati: 2



**AL SIG. PRESIDENTE
DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
CREMONA**

**AI SIGG. SINDACI
DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI**

OGGETTO: Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117 recante modifiche al Codice della Strada. Ulteriori disposizioni operative per garantirne l'immediata applicazione. Quesiti.

Si fa seguito alla circolare proc. n. 2483/2007 C.d.S. – Area III Dep. 1 – del 9 agosto u.s. con la quale si sono fornite le prime disposizioni per garantire la corretta applicazione del D.L. 117/2007.

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e delle Comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato, a seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute in questo primo periodo di applicazione del decreto e della sopravvenuta approvazione delle relative disposizioni attuative, con circolare n. 300/A/1/26352/101/3/3/9 del 20 agosto 2007, ha fornito le seguenti ulteriori indicazioni operative.

1. Sequestro preventivo in caso di accertamento dei reati di cui agli artt. 116, 186 e 187 C.d.S..

Il sequestro preventivo del veicolo, di cui ai punti 1 e 6 della circolare richiamata, non deve essere disposto in ogni caso di accertamento dei reati di guida senza patente (art. 116 C.d.S.), guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.) e guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.), ma solo quando nel caso concreto ricorrono i presupposti richiesti dall'art. 321 c.p.p. per la sua applicazione.

Tale norma, infatti, stabilisce che la misura del sequestro preventivo può essere disposta dagli ufficiali di polizia giudiziaria unicamente nei casi d'urgenza, in cui vi sia effettiva necessità di impedire che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Per i reati in argomento, il presupposto richiesto dal comma 1 dell'art. 321 c.p.p. non si verifica quando, attraverso l'intervento di un terzo soggetto che offra sufficienti garanzie, può essere ragionevolmente esclusa la disponibilità del veicolo da parte del contravventore e, perciò, il pericolo che la condotta illecita sia ulteriormente protratta dopo l'accertamento del reato.



Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cremona

A titolo meramente esemplificativo e con tutte le riserve sottese dalla specificità di ciascun caso concreto, perciò, appare utile precisare che il sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p. non sia necessario quando:

- a) il veicolo possa essere consegnato ad altra persona idonea a condurlo, presente a bordo dello stesso ovvero prontamente reperibile, anche in relazione alle indicazioni fornite dal contravventore per rintracciarlo e alle prioritarie attività operative degli organi accertatori;
- b) pur mancando una persona idonea, il trasgressore, a sue spese e con un rapporto contrattuale direttamente gestito dallo stesso, sia in grado di far intervenire un veicolo di soccorso o un altro mezzo idoneo al recupero e al trasporto del veicolo presso la propria residenza, nel luogo di abituale stazionamento ovvero in un altro luogo idoneo.

In definitiva, per i reati di cui agli artt. 116, 186 e 187 C.d.S., il sequestro preventivo del veicolo deve essere considerato una misura estrema da adottare, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 321 c.p.p., solo quando sia stato inutilmente esperito ogni altro tentativo di impedire al contravventore la conduzione del veicolo stesso.

Resta inteso che, quando uno dei reati di cui sopra sia commesso alla guida di un motociclo ovvero di un ciclomotore, continua a trovare applicazione l'art. 213, comma 2 sexies, C.d.S. che impone, in ogni caso, il sequestro del veicolo finalizzato alla successiva confisca.

2. Decreto interministeriale relativo alle modalità di segnalazione delle postazioni di controllo della velocità.

Sciogliendo la riserva di cui al punto 4.3 della circolare p.n. del 9 agosto u.s., si comunica che è stato sottoscritto il Decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, attuativo delle disposizioni dell'art. 142 comma 6-bis, C.d.S. relativo alle modalità di impiego dei cartelli e dei dispositivi luminosi che devono essere utilizzati per segnalare le postazioni di controllo della velocità. Si trasmette copia di tale provvedimento (all. 1).

In proposito, nel rinviare al provvedimento per quanto concerne le indicazioni relative al contenuto del messaggio, si richiama l'attenzione sulle disposizioni degli articoli 2 e 3 del Decreto Interministeriale precisando che:

- a) il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere "adeguata" in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante.



Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cremona

Salvo casi particolari, in cui l'andamento planoaltimetrico della strada o altre circostanze contingenti rendono consigliabile collocarlo ad una distanza maggiore, si può ritenere che tra il segnale o il dispositivo luminoso e la postazione di controllo possa essere "adeguata" la distanza minima indicata, per ciascun tipo di strada, dall'art. 79, comma 3, D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada) per la collocazione dei segnali di prescrizione; tale distanza minima, infatti, consente di garantire il corretto avvistamento del segnale o del dispositivo luminoso da parte degli utenti in transito;

- b) la distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere in nessun caso superiore a 4 Km; il segnale deve essere opportunamente ripetuto se nel tratto che precede la postazione di controllo sono presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche;
- c) le caratteristiche costruttive dei cartelli stradali utilizzabili (forma, colore di fondo, dimensione dei caratteri, ecc.) sono quelle previste dal regolamento di esecuzione per i segnali di indicazione; per i dispositivi luminosi a messaggio variabile, invece, occorre far riferimento alle disposizioni dell'art. 170 del Regolamento di Esecuzione C.d.S.

3. Applicazione dell'art. 179, commi 2-bis e 3, in caso di accertamento di velocità superiore a quella di regolazione del limitatore.

La sanzione pecuniaria da applicare nei casi richiamati dall'art. 142, comma 11, C.d.S. a carico dei conducenti dei veicoli commerciali dotati di limitatore di velocità, è quella prevista dal primo periodo del comma 2-bis dell'art. 179 C.d.S. (cioè da Euro 829,00 a euro 3.315,00).

Infatti, la possibilità di applicare la sanzione in misura doppia, prevista dal secondo periodo dell'art. 179 C.d.S., compresa la sanzione accessoria della revoca della patente prevista nel successivo comma 9, II° periodo, del medesimo articolo, è limitata al caso in cui sia effettivamente accertato, attraverso una verifica tecnica presso un'officina autorizzata, che il dispositivo di limitazione di velocità è stato oggetto di interventi tecnici per la sua alterazione o manomissione.

In sostanza, occorre distinguere tra le sanzioni previste dall'art. 179 comma 2 bis e comma 3 applicate rispettivamente al conducente ed al titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o persone, quale conseguenza immediata dell'accertamento dell'eccesso di velocità e le sanzioni previste dallo stesso art. 179 quali conseguenze di accertamenti tecnici specifici che attestino l'inefficienza o l'alterazione effettiva del limitatore di velocità. Nel primo caso si applicano le sole sanzioni pecuniarie delle disposizioni richiamate; nel secondo caso, invece, trovano applicazione anche le sanzioni accessorie della sospensione o della revoca della patente contemplate dal comma 9 dell'art. 179 C.d.S..



Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cremona

* * *

Si comunica, infine, che, per facilitare la diffusione delle nuove disposizioni tra tutto il personale operante, è stato predisposto l'allegato (all. 2) documento di sintesi delle principali novità intervenute a seguito del DL 117/2007 che è disponibile, altresì, nel sito internet della Polizia di Stato (indirizzo www.poliziadistato.it).

Le SS.LL. sono pregate di rendere edotto sul contenuto della presente circolare il dipendente personale addetto allo specifico settore.

p. IL PREFETTO t.a.
- IL VICE PREFETTO VICARIO -
(Giordano)

CO/LL/am